

**COMUNE DI MONTEVARCHI**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITA' RUMOROSE**

TITOLO I  
Disposizioni generali

**Art. 1      *Principi di azione***

1. L'attività amministrativa del Comune di Montevarchi (AR) è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
2. Il presente regolamento è lo strumento che permette l'attuazione e il rispetto dei principi contenuti nel Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9/1/2004, riportato nell'Allegato A al presente regolamento.
3. Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare tutte le attività che generano rumore al fine di armonizzarle col contesto abitativo e con la classificazione acustica adottata sul territorio comunale.
4. Per quanto riguarda gli allegati tecnici, parte integrante del presente regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, si intendono automaticamente aggiornati o modificati, fermi restando i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

**Art. 2      *Campo di applicazione***

- 1 Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi:
  - del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
  - della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", con particolare riferimento al comma 5, lettera e) dell'articolo 2, agli articoli 6 e 8 e al comma 2 dell'articolo 14;
  - della legge regionale n. 89 del 1 dicembre 1998 con particolare riferimento agli articoli 7,8 e 9;
  - della deliberazione del Consiglio regionale della Regione toscana del 22 febbraio 2000 "Definizioni dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98";
  - della circolare applicativa del 04/04/2000 a firma del Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali.
- 2 L'ambito di applicazione delle disposizioni di tutela dall'inquinamento acustico comprende l'intero territorio comunale sulla base dei limiti prescritti dalla zonizzazione acustica.
- 3 Il presente regolamento non disciplina comunque le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepitii di animali, volume radio-

TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini ecc., in quanto già disciplinate dall'art. 659 del Codice Penale.

### **Art. 3**                    **Disposizioni applicative**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.
2. Le misurazioni, per la verifica dei limiti prescritti dal presente regolamento, devono essere eseguite tenendo conto dei criteri riportati nell'Allegato B del D.M. del 16/03/1998 e nella Deliberazione del Consiglio regionale 22/02/2000 n° 77 parte3.

TITOLO II  
Disciplina delle attività rumorose temporanee

**Art. 4      Definizione**

Si definisce “**attività rumorosa a carattere temporaneo**” qualsiasi attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata a ubicazioni variabili.

Sono da escludersi, da tale definizione, le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell’ambito di processi produttivi, svolte all’interno dell’area di insediamento.

**Sezione 1**

**Cantieri edili, stradali ed assimilabili**

**Art. 5      Impianti ed attrezzature**

1. In caso di attivazione di cantieri, edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. entro cinque anni anche se non ancora recepite dalla normativa nazionale; per le attrezzature, anche quelle non considerate dalla normativa nazionale, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso ( ad es. : carterature, oculati posizionamenti nel cantiere ecc. ).
2. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
3. I macchinari rumorosi utilizzati all’interno di edifici dove sono presenti anche ricettori quali appartamenti e/o uffici devono essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica, i titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica dovranno dotarsi del certificato e della scheda tecnica entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le macchine e le attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati.

**Art. 6      Orario, giorni dei lavori e durata dei lavori**

1. L’attivazione delle macchine rumorose ed in generale l’esecuzione di lavori rumorosi all’aperto, dovrà svolgersi all’interno dei seguenti orari:
  - invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

- estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi all'interno di locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9.00 e le 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
  3. L'attivazione di macchine rumorose ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi è consentita in tutti i giorni feriali escluso il sabato.
  4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata a carico del titolare dei lavori.
  5. La durata massima dei cantieri ai quali è concessa autorizzazione in deroga secondo i limiti e gli orari fissati dal presente regolamento è di 20 giorni lavorativi, continuativi e rinnovabili.

## **Art. 7      *Limiti massimi***

1. I limiti assoluti da non superare, misurati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui si svolgono i cantieri sono:
  - in zona I e II: limiti di zona;
  - in zona III, IV, e V: 70 dB(A);
  - in zona VI: 75 dB(A).
2. Nel caso di lavori rumorosi eseguiti in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori il limite massimo è stabilito a 65 dB(A), misurato all'interno dei locali dove si trovano i recettori.
3. Al fine del presente regolamento non si considerano i limiti differenziali o altre penalizzazioni.
4. Le misurazioni devono essere eseguite tenendo conto dei criteri riportati nell'Allegato B del DM 16/03/1998.

## **Art. 8      *Modalità per il deposito della DIA e per il rilascio delle autorizzazioni***

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti e di durata inferiore a 20 giorni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, secondo il modello riportato in Allegato B al presente regolamento, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
  - Rispetto degli orari di cui al precedente articolo 6;
  - Rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 7;

2. Qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti di orari, di immissioni o di giorni, indicati nel regolamento, oppure per attività non rientranti nella deroga semplificata (classi I e II del territorio comunale ed in vicinanza di scuole), dovrà indirizzare al comune, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto, (Allegato C al presente regolamento) allegando una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98 che contenga:
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
  - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

Il dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali, acquisito il parere della ASL – Dipartimento di Prevenzione come previsto al paragrafo 3.1 punto B della parte 3 della DCR 77/2000, può rilasciare l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque contenere prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

3. La durata complessiva del cantiere e gli orari di attività devono essere resi noti alla popolazione mediante appositi avvisi da apporsi, a cura del responsabile del cantiere, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.
4. In caso di cantieri della durata superiore a 200 uomini giorno e con attività rumorose (come indicato dal PSC) superiore a 90 gg per ottenere l'autorizzazione è necessario predisporre la documentazione di impatto acustico secondo i criteri definiti in Allegato G, 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.

## **Art. 9      Emergenze**

Per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) o in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Resta inteso che lavori di durata superiore a 20 gg non possano essere considerati a carattere di urgenza.

## **Sezione II**

### **Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**

#### **Feste popolari, luna park ed assimilabili**

#### **Art. 10 Definizioni**

1. Rientrano sotto questa categoria le attività rumorose a carattere temporaneo identificabili in concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, manifestazioni sindacali, manifestazioni di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita delle manifestazioni necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore con allestimenti temporanei.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle attività esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad esempio piani bar, serate musicali ecc.) allorquando non superino complessivamente i 30 giorni nel corso dell'anno.
3. Qualsiasi manifestazione o festa che si svolga complessivamente per più di 30 giorni nel corso dell'anno è soggetta al rispetto delle norme previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 e del D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 e disciplinate al Titolo III del presente regolamento.
4. Le deroghe indicate in Allegato D sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione con gli orari di attività, la durata della manifestazione, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno. Le tipologie indicate in Tabella A sono state individuate sulla base delle tradizionali tipologie di manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale.

#### **Art. 11 Localizzazioni**

1. Le manifestazioni di cui all'articolo 10 comma 1 dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dalla zonizzazione acustica del comune, qualora le manifestazioni non rispettino i limiti del P.P.C.A. non possono superare i 30 giorni.
2. Le manifestazioni di cui all'articolo 10 comma 1 potranno essere svolte anche in altre aree individuate dal presente regolamento e riportate in Tabella B dell'allegato D, congiuntamente alle prescrizioni e alle limitazioni previste per ciascuna area, per non più di 30 giorni complessivi nell'arco dell'intero anno.
3. Le manifestazioni di cui all'articolo 10 comma 2 potranno svolgersi anche in aree diverse da quelle individuate dalla zonizzazione acustica, pur nel rispetto dei limiti e degli orari appositamente specificati nei successivi articoli. In ogni caso tali manifestazioni non si possono effettuare nelle aree ospedaliere, o destinate ad attività socio-sanitarie e nelle aree classificate I e II dal piano di zonizzazione acustica, di norma non potranno essere autorizzate e comunque non dovranno alterarne i livelli acustici.

## **Art. 12 Limiti ed Orari**

1. I limiti e gli orari consentiti per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso di cui all'articolo 10 comma 1 nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dalla zonizzazione acustica, sono indicati nella Tabella A dell'Allegato D al presente regolamento.
2. I limiti e gli orari consentiti per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee di cui all'articolo 10 comma 1, nelle aree individuate dal presente regolamento, di cui all'articolo 11 comma 2, sono riportati in Tabella B dell'allegato D.
3. Per le attività di cui all'articolo 10 comma 2 la deroga è concessa dalle ore 10.00 alle ore 24.00 con i seguenti limiti:

▪ Zona	▪ 10:00 –22:00	▪ 22:00 – 24:00
▪ zona III, IV, e V	▪ 70 dB(A)	▪ 65 dB(A)
▪ in zona VI	▪ 70 dB(A)	▪ 70 dB(A)

- Per le manifestazioni che si svolgano in aree ricadenti in classe II non è prevista una deroga per i limiti di immissione.
4. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite nei seguenti orari:
    - dalle ore 8.30 alle ore 12.30
    - dalle ore 15.30 alle ore 18.30
    - Il limite massimo, misurato alla facciata delle abitazioni circostanti è fissato a 70 dB(A).
    - Le manifestazioni sportive che non comportano emissioni rumorose possono essere svolte anche in orario serale dalle 21.00 alle 24.00, mentre per lo svolgimento in orario serale delle manifestazioni sportive che comportano emissioni sonore devono essere richieste specifiche deroghe.

Gli spettatori di manifestazioni sportive non sono considerati fonti di emissioni rumorose.

5. Gli orari stabiliti per lo svolgimento delle attività di circhi e luna park sono:
  - dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23.00
  - dal venerdì al sabato: fino alle ore 24.00
6. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, commemorazioni pubbliche e manifestazioni di beneficenza che necessitino dell'ausilio di apparecchi di amplificazione, di durata inferiore a 4 ore che si svolgano entro le 22.00 sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga. Eventuali manifestazioni correlate ma diverse da quelle sopraccitate sottostanno a quanto stabilito per le manifestazioni di cui all'articolo 10 comma 1 e pertanto devono presentare la specifica richiesta di deroga come specificato nell'Articolo 13.
7. Le processioni religiose di qualsiasi professione sono da ritenersi autorizzate sempre in deroga.
8. Gli spettacoli pirotecnici sono da ritenersi autorizzati sempre in deroga.



## **Art. 13 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

1. **Procedura semplificata:** al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività a carattere temporanee, di cui all'articolo 10 del presente regolamento, di durata inferiore a 3 giorni, i richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare almeno 30 gg prima della data delle manifestazioni:
  - una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti di orari e di immissioni stabiliti dal Comune per l'attività e l'area interessata secondo il modello riportato in Allegato E;
  - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
  
2. **Procedura completa:** al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività, di cui all'articolo 10 del presente regolamento, di durata superiore a 3 giorni e inferiore a 30 gg, o che prevedano di superare i limiti in deroga i richiedenti dovranno presentare, insieme alla dichiarazione di cui all'Allegato F, almeno 60 giorni prima, una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98 che contenga:
  - una dichiarazione che attesti la conoscenza dei limiti di orari e di immissioni stabiliti dal Comune per l'attività e l'area interessata;
  - un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare;
  - una pianta, in scala 1:1000, dettagliata e con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
  - un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la stima delle emissioni in dB(A) in facciata del recettore più vicino;
  - per manifestazioni che non rispettano le condizioni di cui all'art. 12, è necessario presentare una dichiarazione delle varie attività nonché i limiti e gli orari richiesti.

## **TITOLO III**

### **Attività motoristiche su circuiti permanenti**

#### **Art. 14 – Definizioni**

1. Sono da considerarsi attività motoristiche su circuiti permanenti quelle attività rumorose provenienti da autodromi, motodromi o da piste motoristiche di prova e per attività sportive, appositamente costruiti per la preparazione e lo svolgimento di attività motoristiche.

#### **Art. 15 - Limiti di immissione**

1. I circuiti permanenti sono da considerarsi sorgenti fisse di rumore, pertanto devono rispettare i limiti assoluti imposti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

2. In base al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 03/04/2001 n. 304, tali sorgenti sonore fisse non sono invece soggette al rispetto dei limiti differenziali di immissione.

3. Nelle aree esterne al sedime dei circuiti permanenti per attività motoristiche, oltre ai limiti fissati dal Piano di classificazione acustica del territorio, valgono i seguenti ulteriori limiti di immissione:

a) per i nuovi circuiti:

- 70 dB(A) di livello equivalente su base oraria, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6,00 alle 22,00;

- 60 dB(A) di livello equivalente su base oraria, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22,00 alle 6,00;

b) per i circuiti esistenti:

- 73 dB(A) di livello equivalente su base oraria, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6,00 alle 22,00;

- 50 dB(A) di livello equivalente valutato sull'intero periodo dalle ore 22.00 alle 6.00;

#### **Art. 16 - Deroghe**

1. Il Sindaco può concedere deroga ai limiti massimi di rumore previsti, nel rispetto del citato DPR 304/2001, previa presentazione da parte dei gestori dei circuiti, allegando una relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica in cui siano evidenziate le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limite.

2. La concessione di deroga ai limiti massimi è comunque fissata in 80 dB(A).

3. La richiesta di deroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, secondo lo schema predisposto (allegato H).

4. Il Comune può concedere deroga ai limiti indicati al precedente art. 15 "Limiti di immissione", fino ad un massimo di 30 gg. nell'anno solare, comprensivi di prove e gare.

**5. La deroga, rilasciata dal Sindaco con proprio provvedimento, dovrà essere concessa al massimo 48 ore prima dell'evento.**

**6. Delle deroghe rilasciate, verrà tenuto apposito registro dal Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio.**

7. La deroga può essere illimitata se il gestore provvede a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno.

8. Per le altre manifestazioni svolte nella pista motoristica si rimanda all'art. 12 del presente

regolamento.

9. Tali manifestazioni non rientrano nei limiti dei trenta giorni di deroga sopracitati.

#### **Art. 17 - Sistemi di monitoraggio**

1. I gestori dei circuiti permanenti per attività motoristiche devono installare, in occasione delle manifestazioni, un sistema di monitoraggio del rumore conforme alle disposizioni del D.M. 16/3/1998, come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.P.R. 03/04/2001 n. 304.

Le aree per l'installazione di detti sistemi vengono indicate e messe a disposizione dal Comune, sentito il parere dell'ARPAT.

2. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per eventuali controlli.

3. I gestori trasmettono al Comune la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai *regolamenti sportivi nazionali ed internazionali*.

## TITOLO IV

Discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo o circoli privati

### **Art. 18 Definizioni**

Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse e permanenti, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero ed allo spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, strutture sportive, per il tempo libero e per spettacoli, con esclusione di quelle definite all'articolo 10.

### **Art. 19 – Limiti del rumore**

1. In tutte le strutture di cui all'articolo 18 del presente regolamento, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).
2. All'esterno delle strutture di cui all'articolo 18 del presente regolamento, non devono essere superati i livelli previsti dalla zonizzazione acustica per quell'area e il criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi.

### **Art. 20 – Procedimento di Valutazione Impatto Acustico**

1. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie o le denunce di inizio attività relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

*2. La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta secondo i criteri stabiliti all'allegato 1 della Deliberazione n. 788 del 13 luglio 1999 della Giunta Regionale della Toscana "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione revisionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. 89/98" e sintetizzati nell'Allegato "G" al presente regolamento*

3. In caso di subentro in una delle attività produttive in oggetto il nuovo titolare subentra nella

situazione del precedente titolare dichiarando che nulla è modificato e dichiarando il rispetto alla normativa acustica. Nel caso in cui il titolare precedente non aveva provveduto a dotarsi di VIAC ed esercitava l'attività in base ad autorizzazione rilasciata dopo l'entrata in vigore della L. 447/95, il subentrante è abilitato all'esercizio dell'attività impegnandosi ad attivare il procedimento di VIA.

4. Il rilascio di concessione edilizia non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per l'attestazione dell'agibilità/abitabilità della struttura.

5. Sono fatte salve le procedure riguardanti lo Sportello Unico delle Attività Produttive, disciplinate con separata regolamentazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440.

## **Art. 21 – Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso abbiano un isolamento acustico idoneo a non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.
2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
3. I circoli privati, devono presentare al Comune la documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "G" al presente regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

TITOLO V  
Altre attività rumorose

**Art. 22 – Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

**Art. 23 – Macchine agricole**

1. Per la finalità di questo articolo si intendono per macchine agricole quelle così definite dal Codice della Strada vigente.
2. L'uso di macchine agricole è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 6,00 alle ore 20,00. Al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.
3. Le macchine agricole devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

**Art. 24 – Altoparlanti**

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

**Art. 25 – Dispositivi acustici antifurto**

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.
2. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

### **Art. 26 – Cannoncini antistorno**

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 500 metri e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
  - b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
  - c) fascia oraria : 6,30/13,00 e 15,00/19,00 - cadenza di sparo ogni tre minuti;
  - d) in caso di piccoli vigneti valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

### **Art. 27 – Autolavaggi**

1. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone classificate I e II dal Piano di classificazione acustica e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

### **Art. 28 – Autofficine**

1. Le prove dei motori sono consentite esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sia in ambiente esterno che in ambiente interno.
2. Le autofficine di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone classificate I e II dal Piano di classificazione acustica e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

### **Art. 29 – Pulizia strade e raccolta rifiuti**

La regolamentazione degli orari e delle modalità per la pulizia delle strade e per l'impiego dei mezzi meccanici finalizzati alla raccolta dei rifiuti non rientra nelle competenze del presente regolamento e non sono soggetti ai limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

### **Art. 30 – Pubblici esercizi**

Le somministrazioni all'aperto (senza musica o altro) sono da ritenersi sempre in deroga, nelle classi III, IV e V, fino alle ore 24,00.

### **Art. 31 – Utilizzo di macchinari per uso privato e/o hobbistico**

L'utilizzo di macchinari per uso privato e/o hobbistico, che non abbiano carattere di continuità e regolarità tali da essere equiparati ad attività professionali (anche svolte da privati), nei resedi esterni (anche privati), è consentito nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.



## TITOLO VI Controlli e sanzioni

### **Art. 32 – Ordinanze**

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
  - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
  - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

### **Art. 33 – Misurazioni e controlli**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'A.R.P.A.T.; il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento e del possesso della documentazione indicati nel presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

### **Art. 34 – Sanzioni amministrative**

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al Titolo II, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
3. Per le strutture di cui al Titolo IV, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno e all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'emissione da parte del Dirigente di un'ordinanza di rientro nei limiti. Nel caso che di recidiva è prevista la sospensione della licenza dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa, la sospensione verrà notificata dal Dirigente responsabile, con propria Ordinanza.
4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 650 e 660 del Codice Penale, e quanto previsto dall'art. 650 per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

## Appendici normative

ALLEGATO A

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MONTEVARCHI

## **SCHEMI DI AUTORIZZAZIONI PER I CANTIERI DI DURATA INFERIORE A 20 gg**

### **CANTIERI EDILI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ (legale rapp.te/presidente/titolare/ecc.) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_ (via, civico, città, C.A.P., telefono) \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

ai sensi dell' art. 2 comma 2 lettera c della L.R. 89/98 l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di \_\_\_\_\_ (cantiere edile /stradale/altro)  
in Montevarchi, via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa) al \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa)  
nella fascia orarie dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
nella zona classificata come classe \_\_\_\_\_ dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Montevarchi.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:

1 I limiti assoluti da non superare, misurati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui si svolgono i cantieri sono:

- in zona I e II: limiti di zona;
- in zona III, IV, e V: 70 dB(A);
- in zona VI: 75 dB(A).

2 L'attivazione delle macchine rumorose ed in generale l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi all'interno dei seguenti orari:

- invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

3 L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9.00 e le 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

## **CANTIERI STRADALI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ (legale rapp.te/presidente/titolare/ecc.) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_ (via, civico, città, C.A.P., telefono) \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

ai sensi dell' art. 2 comma 2 lettera c della L.R. 89/98 l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di \_\_\_\_\_ (cantiere edile /stradale/altro)  
in Montevarchi, via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa) al \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa)  
nella fascia orarie dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
nella zona classificata come classe \_\_\_\_\_ dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Montevarchi.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:

1 I limiti assoluti da non superare, misurati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui si svolgono i cantieri sono:

- in zona I e II: limiti di zona;
- in zona III, IV, e V: 70 dB(A);
- in zona VI: 75 dB(A).

2 L'attivazione delle macchine rumorose ed in generale l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi all'interno dei seguenti orari:

- invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.

ALLEGATO C

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

da allegare alle domande di CC.EE. o CC.STRADALI che già contengono alcuni elaborati cartografici necessari -

carta legale  
marca da  
bollo

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
MONTEVARCHI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ (legale rapp.te/presidente/titolare/ecc.) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_ (via, civico, città, C.A.P., telefono) \_\_\_\_\_

CHIEDE

ai sensi dell' art. 2 comma 2 lettera c della L.R. 89/98 l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di \_\_\_\_\_ (cantiere edile /stradale/altro)  
in Montevarchi, via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa) al \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa)  
nella fascia orarie dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
nella zona classificata come classe \_\_\_\_\_ dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Montevarchi.

IN DEROGA agli orari ed ai limiti indicati nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE** ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art 16 LR 89/98:

- 1 un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 2 una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- 3 una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica

e l'articolazione temporale, con relativa durata, delle varie attività del cantiere (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92).

In fede.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO D

TABELLA A

**Aree deputate a manifestazioni a carattere temporaneo:**

- **Piazza Allende a Montevarchi**
- **area al termine di Viale Matteotti a Montevarchi**

<b>MANIFESTAZIONE</b>	<b>LIMITE dB(A) in facciata del recettore più vicino <u>IN DEROGA PER IL LIMITE DI 30 GIORNI</u></b>	<b>LIMITE ORARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SORGENTI SONORE</b>
<b>Circhi e Luna Park</b>	70	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<b>Giostre individuali</b>	70	Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00
<b>Feste e Sagre paesane</b>	70	Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00
<b>Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, culturali e cinematografiche all'aperto</b>	70	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<b>Concerti musicali all'aperto</b>	70	15.00 – 24.00 (compreso sound check)
<b>Concerti musicali al chiuso (in strutture non dedicate agli spettacoli, come ad esempio palazzotti dello sport)</b>	70	15.00 – 24.00 (compreso sound check)



TABELLA B

<b>Luogo</b>	<b>Manifestazioni escluse</b>	<b>Classe acustica di appartenenza</b>	<b>LIMITE dB(A) in facciata del recettore più vicino</b>	<b>LIMITE ORARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SORGENTI SONORE</b>
<i>Loc. Ricasoli piazza Centrale</i>	Circo	II	Limiti di zona	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Loc. Ginestra via della Ginestra</i>	Circo	IV	70	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Centro Storico di Montevarchi</i>	Circo	IV	70	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>P.za Battisti a Montevarchi</i>	Circo	III	65	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>P.za della Repubblica a Montevarchi</i>	Circo	III	65	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Loc. Moncioni piazza Rotondi</i>	Circo	II	Limiti di zona	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Loc. Pestello via Isonzo</i>	Circo	III	65	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Rione S.Andrea piazza Roanne/viale Matteotti</i>	Circo	III	65	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Loc. Gruccia piazza Caduti della Libertà</i>	Circo	III	65	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Loc. Rendola</i>	Circo	III	65	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Loc. Levanella piazza delle Scuole</i>	Circo	III	65	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00
<i>Loc. Levane piazza del Secco, via della Costa, via Zamponi-via della Repubblica</i>	Circo	IV	70	Dalla domenica al giovedì fino alle 23.00, il venerdì e il sabato fino alle 24.00

ALLEGATO E

**MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 1 DEL  
PRESENTE REGOLAMENTO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ (legale rapp.te/presidente/titolare/ecc.)  
\_\_\_\_\_ del (riportare l'attività: circo, orchestra, compagnia teatrale ecc.  
\_\_\_\_\_ sede legale \_\_\_\_\_ (via,  
civico, città, C.A.P., telefono) \_\_\_\_\_

CHIEDE

ai sensi dell' art. 2 comma 2 lettera c della L.R. 89/98 l'autorizzazione per l'attività rumorosa  
temporanea di \_\_\_\_\_ in Montevarchi,  
via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ dal  
\_\_\_\_\_ (gg/mm/aa) al \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa)  
nella fascia orarie dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
nella zona classificata come classe \_\_\_\_\_ dalla Zonizzazione Acustica del Comune di  
Montevarchi.

A tal fine dichiara di rispettare i limiti di emissione e di orari stabiliti dal Regolamento del Comune  
che disciplina le attività rumorose.

Allegare TABELLA A e B dell'Allegato D.

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 2 DEL  
PRESENTE REGOLAMENTO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ (legale rapp.te/presidente/titolare/ecc.)  
\_\_\_\_\_ del (riportare l'attività) \_\_\_\_\_ sede legale  
\_\_\_\_\_ (via, civico, città, C.A.P., telefono) \_\_\_\_\_

CHIEDE

ai sensi dell' art. 2 comma 2 lettera c della L.R. 89/98 l'autorizzazione per l'attività rumorosa  
temporanea di \_\_\_\_\_ in Montevarchi,  
via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ dal  
\_\_\_\_\_ (gg/mm/aa) al \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa)  
nella fascia orarie dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
nella zona classificata come classe \_\_\_\_\_ dalla Zonizzazione Acustica del Comune di  
Montevarchi.

A tal fine dichiara di rispettare i limiti di emissione e di orari stabiliti dal Regolamento del Comune  
che disciplina le attività rumorose:

▪ zona	▪ 10:00 –22:00	▪ 22:00 – 24:00
▪ zona II:	▪ 55 dB(A)	▪ 45 dB(A)
▪ zona III, IV, e V	▪ 70 dB(A)	▪ 65 dB(A)
▪ in zona VI	▪ 75 dB(A)	▪ 70 dB(A)



ALLEGATO F

MODELLO PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DI DURATA SUPERIORE A 3 GIORNI E INFERIORE A 30 GG, O CHE PREVEDANO DI SUPERARE I LIMITI IN DEROGA

carta legale  
marca da  
bollo

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
MONTEVARCHI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ (legale rapp.te/presidente/titolare/ecc.)  
\_\_\_\_\_ del (riportare l'attività o circo, orchestra, compagnia teatrale ecc.)  
\_\_\_\_\_ sede legale \_\_\_\_\_ (via,  
civico, città, C.A.P., telefono) \_\_\_\_\_

CHIEDE

ai sensi dell' art. 2 comma 2 lettera c della L.R. 89/98 l'autorizzazione per l'attività rumorosa  
temporanea di \_\_\_\_\_ in Montevarchi,  
via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ dal  
\_\_\_\_\_ (gg/mm/aa) al \_\_\_\_\_ (gg/mm/aa)  
nella fascia orarie dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
nella zona classificata come classe \_\_\_\_\_ dalla Zonizzazione Acustica del Comune di  
Montevarchi.

IN DEROGA alla durata della manifestazione   
ai limiti indicati nel Regolamento Comunale,   
adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del  
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE ed a  
rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art 16  
LR 89/98:

- una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98 che contenga:
  - una dichiarazione che attesti la conoscenza dei limiti di orari e di immissioni stabiliti dal Comune per l'attività e l'area interessata;
  - un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare;
  - una pianta, in scala 1:1000, dettagliata e con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
  - un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la stima delle emissioni in dB(A) in facciata del recettore più vicino.
- per manifestazioni che non rispettano le condizioni di cui all'art. 12, è necessario presentare una dichiarazione delle varie attività nonché i limiti e gli orari richiesti.

- 
- 
- 

In fede.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

## ALLEGATO G

### DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico deve essere redatta secondo i criteri definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 788 del 13 luglio 1999, di cui di seguito si riportano le indicazioni principali.

La documentazione di impatto acustico, che dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 89/98, deve contenere tutti gli elementi che consentano, per ogni specifico progetto, di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione ed immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità;
- d) qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Pertanto si prevede che facciano parte integrante della documentazione di impatto acustico i seguenti documenti:

- a) la descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impatto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità;
- b) una planimetria fedele alla situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente, e comunque l'individuazione delle abitazioni più vicine e di quelle potenzialmente più disturbate;
- c) una descrizione delle principali sorgenti di emissione sonora che ne individui:
  - la localizzazione;
  - le connessioni strutturali con il resto dell'edificio;
  - le diverse modalità ed orari di funzionamento;
  - i livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrelevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai limiti;
  -
- d) il confronto tra le emissioni dell'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione previsti.

## ALLEGATO H

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PER MANIFESTAZIONE MOTORISTICA

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
MONTEVARCHI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: \_ legale rapp.te \_ titolare \_ altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della ditta con sede legale in \_\_\_\_\_  
avente in gestione l'impianto per attività motoristiche \_\_\_\_\_ sito  
in \_\_\_\_\_

#### CHIEDE DEROGA

\_ agli orari

\_ ai limiti

stabiliti nel Regolamento Comunale per la manifestazione motoristica consistente in \_\_\_\_\_ da effettuarsi presso l'impianto in gestione nel Comune di Montevarchi, nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione eventualmente concessa.

Allega la seguente documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziato il tracciato del circuito e le eventuali barriere acustiche realizzate, le eventuali ulteriori sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità entro il raggio di 1000 metri.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sul livello sonoro emesso dalle sorgenti rumorose, sul livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'istanza non sarà accolta qualora sia presentata senza gli allegati sopra indicati.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma